

Oggetto **Autorizzazione alla variazione dei programmi di esercizio ferroviario di G.T.T. S.p.A. in vigore dal 03/04/2016 sulla linea "Torino - Germagnano - Ceres" (SfmA)**

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina:

1. Di autorizzare a far data dal 03/04/2016 la Società G.T.T. S.p.A., che esercisce la linea ferroviaria metropolitana Torino Dora – Germagnano – Ceres del SfmA, alla sospensione all'esercizio dei treni 34 – 35 – 42 – 43 nelle giornate festive sulla tratta Torino – Dora – Germagnano;
2. di provvedere ad un'adeguata informazione ai cittadini in merito alle variazioni d'orario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, del Contratto di Servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006.

I programma di esercizio potranno essere oggetto di revisione in corso d'orario sulla base dell'assestamento delle risorse disponibili della Regione Piemonte.

Il presente provvedimento, non configurando riconoscimento di natura economica con maggiori oneri a carico dell'Agenzia, non assume rilevanza contabile.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza dell'Agenzia della Mobilità Piemontese.

Motivazione

Le ferrovie attualmente in concessione alla Società G.T.T. S.p.A. sono la ferrovia del Canavese e la ferrovia Torino – Ceres.

A seguito del D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997 per il trasferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale nonché a seguito dell'Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Piemonte del 20 dicembre 1999, la medesima Regione ha esercitato il ruolo di controllo, programmazione e pianificazione dell'esercizio ferroviario in concessione alla Società G.T.T. S.p.A. mediante il Contratto di Servizio stipulato il 22 novembre 2001 e, successivamente, mediante il Contratto di Servizio Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino è subentrata, in luogo della Regione Piemonte, a valere dal 1 gennaio 2005, nel contratto di servizio ferroviario Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005 con la Società G.T.T. S.p.A.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Società G.T.T. S.p.A. hanno stipulato il Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006, valevole dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e comunque, tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione, fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio, subordinatamente all'assegnazione, da parte regionale, delle risorse necessarie per il finanziamento.

Il succitato Contratto di Servizio consente variazioni al programma di esercizio successivamente alla sua sottoscrizione, se autorizzate preventivamente dall'Agenzia.

Al fine di adeguare costantemente la qualità dei servizi e di perseguire obiettivi di efficacia e di efficienza del servizio, presupposto indispensabile per una politica della mobilità compatibile con gli obiettivi ed i vincoli della finanza pubblica, le Parti hanno concordato per l'annualità 2016 un perfezionamento dei programmi di esercizio per adattare il servizio alla diversificazione stagionale dell'utenza e per favorire alcuni lavori all'infrastruttura da effettuare in regime di sospensione dell'esercizio ferroviario.

Il primo provvedimento consequenziale agli accordi è la sospensione all'esercizio dei treni 34 – 35 – 42 – 43 sulla tratta Torino – Dora – Germagnano nelle giornate festive, a far data dal 03/04/2016; detto provvedimento uniforma il servizio cadenzato biorario delle giornate festive.

E' necessario quindi autorizzare la variazione al programma di esercizio sulla linea ferroviaria metropolitana SfmA, tenuto conto che G.T.T. S.p.A. ha l'obbligo di esercire il Trasporto Pubblico Regionale secondo il programma di esercizio annuale concordato con l'Ente concedente nel Contratto di Servizio.

Attenzione

La presente autorizzazione si intenderà pienamente efficace previa sottoscrizione per accettazione della lettera di trasmissione della presente determinazione di cui è parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 23 marzo 2016

¹ Art. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 18, comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi dell'Agenzia, come da Allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 / 2 del 16 gennaio 2004 – Art. 35 "Regolamenti di Contabilità" approvato con deliberazione dell'Assemblea n°3/2 nella seduta del 29/9/2005.